Lettere di intento per il 2023

I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'Iva, sono tenuti a redigere la dichiarazione d'intento, conformemente al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).
La **lettera d'intento** dovrà quindi essere trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l'indicazione del protocollo di ricezione.

La compilazione della dichiarazione d'intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del **plafond disponibile**.

In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l'anno di riferimento (es. 2023) e, come detto, l'importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell'Iva.

È ammessa l'indicazione di un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno verso quel fornitore o all'importazione (*cfr*. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di **più fornitori** per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.

Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, le lettere d'intento sono accettate anche se l'ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (*cfr*. risposte Agenzia delle Entrate n.

27195/2017).

Dovrebbe, comunque, essere possibile **rettificare in diminuzione**, senza particolari formalità, l'importo del plafond indicato nella lettera di intento, trattandosi di una facoltà dell'esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità Iva.

Le medesime argomentazioni possono considerarsi valevoli nel caso di una successiva revoca della dichiarazione d'intento già trasmessa per via telematica (*cfr*. circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).

È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell'intenzione di **ridurre l'ammontare** della dichiarazione d'intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all'esportatore abituale di provare l'esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. email o PEC), al fine di prevenire contestazioni in merito al mancato addebito dell'Iva.

Nel caso, invece, l'esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva per un importo **superiore** a quello indicato nella dichiarazione d'intento, è necessario produrne una nuova ove indicare l'ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare dal fornitore senza versamento dell'imposta (*cfr*. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Per i fornitori obbligo di utilizzare il formato XML

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per emettere la **fattura elettronica** nei confronti degli esportatori abituali *ex* art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72, i fornitori devono utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021,

la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.

In merito al blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, per ogni lettera d’intento, occorre **indicare**:

- la dicitura “INTENTO”, nel campo 2.2.1.16.1;
- il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure dal segno “/“, nel campo 2.2.1.16.2;
- la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nel campo 2.2.1.16.4.

(MF/ms)